



## IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

sezione fallimentare

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Enzo Luchi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice rel
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 6/2021 delle istanze di ammissione alla procedura di concordato preventivo proposta da

**F.LLI DEMONTIS SRL IN LIQUIDAZIONE** c.f./p.i. 02545980928, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. RODOLFO MELONI e dall'avv. FEDERICO MELONI presso il cui studio è domiciliata

\*\*\*

Il collegio, visti gli atti, a scioglimento della riserva odierna,

\*\*\*

Considerato che la ricorrente ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 c. 6;

Rilevato che nel termine assegnato dal tribunale la ricorrente non ha depositato la proposta ed il piano;

Visto il decreto con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 161 sesto comma e 162 l.f., commi secondo e terzo, ha convocato la ricorrente ed i ricorrenti in sede prefallimentare per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e l'eventuale dichiarazione di fallimento;

preso atto che all'udienza odierna la società ricorrente ha reso noto di avere depositato una nuova domanda di concordato preventivo, allegando alla stessa il piano, la proposta e la relazione di attestazione, il cui procedimento è stato iscritto al numero di ruolo delle domande di concordato preventivo 12 del 2021;



ritenuto pertanto che, inammissibile la presente domanda di concordato, il procedimento prefallimentare, promosso da IVI Petrolifera spa, riunito al presente fascicolo, deve essere separato e contestualmente riunito al nuovo procedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo, iscritto al n.r. conc. prev. 12 del 2021;

riservata ogni ulteriore determinazione in merito alla ammissibilità della nuova domanda di concordato,

**P.Q.M.**

Il Tribunale visti gli atti,

dispone la separazione del procedimento prefallimentare iscritto al n.r. pref. 17/2021 e la contestuale riunione dello stesso al procedimento n.r. conc. prev. 12 del 2021;

visto l'art. 162 l.f., dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo iscritta al n.r. conc. prev. 6 del 2021;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al Pubblico Ministero.

Così deciso in Cagliari, in data 29/07/2021.

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE

